

L.G. 22/2025



TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

Il giudice delegato,

letta la proposta del curatore depositata in data 29/09/2025, con cui si chiede l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi dell'art. 211, co. 3, CCII;

osservato che unico presupposto consiste nel fatto che la prosecuzione dell'attività d'impresa non arrechi pregiudizio ai creditori, per cui la continuazione dell'attività, pur non dovendo necessariamente comportare il conseguimento di utili, deve essere quantomeno neutra sotto il profilo economico;

ritenuto, invero, che l'esercizio provvisorio non risponda alla sola finalità di consentire un miglior risultato della liquidazione concorsuale, ma persegue anche lo scopo pubblicistico della salvaguardia dei livelli occupazionali e della funzione produttiva dell'impresa, oltre che dell'utile conservazione dell'impresa, anche in vista di una sua cessione;

dato atto che non risulta ancora costituito il comitato dei creditori, per cui il parere favorevole imposto dalla citata norma deve esser eventualmente reso dal giudice delegato in surroga ai sensi dell'art. 140 CCII;

condivise le valutazioni del curatore in ordine alle ragioni di opportunità che giustificano la prosecuzione dell'attività d'impresa alla luce della documentazione sinora in atti e ritenuto che l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa della società in liquidazione giudiziale appaia neutrale per i creditori concorsuali e conveniente al fine di mantenerne il valore di avviamento;

visto l'art. 211 CCII,

P.Q.M.

autorizza il curatore all'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa per un periodo di 30 giorni (rinnovabile).

Si comunichi.

Così deciso in data 30/09/2025

Il giudice delegato
(dott.ssa Claudia Tordo Caprioli)